COMUNE DI BRAONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato B

RELAZIONE TECNICA SULLA

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

Premessa generale

L'art. 24, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* ("TUSP" o "Testo Unico"), dispone che ogni amministrazione pubblica deve effettuare, con provvedimento motivato, la *ricognizione delle partecipazioni societarie possedute* alla data di entrata in vigore dello stesso Testo Unico (cioè entro il 23 settembre 2016).

"Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" – le quali comprendono gli Enti pubblici locali – *"il provvedimento di cui* [all'art. 24] *comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo"* (art. 24, c. 2, TUSP).

Inoltre, l'art. 24, comma 1, TUSP, stabilisce che le amministrazioni sono tenute a:

1. individuare, nello stesso provvedimento di ricognizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che: (i) non rientrano in alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del TUSP; (ii) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1° e 2°, del TUSP; o (iii) ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2°, del TUSP;
2. alienare le eventuali partecipazioni così individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione oppure adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1° e 2°, del TUSP, cioè predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Quindi, il provvedimento di ricognizione deve individuare le partecipazioni in società:

i) che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano le attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3° e seguenti, del TUSP. Le attività ammesse previste dall'art. 4, comma 2°, del TUSP, consistono in:

   a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

   b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;

   c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica oppure organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016.

Le partecipazioni ammissibili comprendono anche quelle previste dall'art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art. 5 del Decreto correttivo, che dispone: *"sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";*

ii) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. *b)* del TUSP);

iii) che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. *c*);

iv) che abbiano conseguito, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo cioè negli anni 2014-2016, un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (art. 20, co. 2, lett. *d)* e art. 26, co. 12-*quinquies*, TUSP, introdotto dal Decreto correttivo);

v) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se si tratta di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. *e*);

vi) nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. *f*) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP (art. 20, co. 2, lett. *g*).

Il Testo Unico non attribuisce specificamente ad alcun organo comunale la competenza per adottare il provvedimento di "*revisione straordinaria delle partecipazioni*". Si ritiene perciò che il provvedimento debba essere approvato con delibera del Consiglio comunale, che è l'organo che ha competenza generale in materia di *«partecipazione dell'ente locale a società di capitali»* in base all'art. 42, comma 2, lett. *e)* del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il *Testo unico sugli enti locali*.

L'art. 24 del TUSP non prevede (a differenza dell'art. 20 del medesimo Testo Unico e dell'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) l'adozione di alcuna relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano. Invece, l'art. 24, comma 4, TUSP stabilisce che l'alienazione delle partecipazioni prevista nel piano deve essere effettuata entro il termine di un anno dalla conclusione della ricognizione, cioè dall'approvazione del provvedimento.

Da una lettura coordinata delle due norme si ricava che l'obbligo di trasmettere una relazione sui risultati conseguiti con la revisione straordinaria delle partecipazioni esiste solo quando il provvedimento prevede misure di alienazione o di "*razionalizzazione*" in base all'art. 24, comma 1°, del TUSP.

Infine, la presente "*Revisione straordinaria delle partecipazioni*" sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'ente, anche se tale onere non è espressamente previsto dall'art. 24 del TUSP e anche se l'art. 22, comma 1, lett. d-bis), del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, fa riferimento solo al provvedimento di *"razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"* previsto dall'art. 20 del TUSP.

Partecipate dirette

Valle Camonica Servizi S.r.l.

Dati identificativi

- Partita IVA 02245000985
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.), controllata dal Consorzio Servizi Valle Camonica con l'87,67% del capitale
- Sede legale: Darfo Boario Terme (BS), Via M. Rigamonti 65

Oggetto dell'attività

La società esercisce i seguenti servizi pubblici locali nel territorio degli Enti locali Soci:

1) la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento e l'eventuale riutilizzo dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossico-nocivi, e servizi affini, ai fini della fase di trasporto, l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi sul territorio nazionale ed internazionale;

2) la gestione dell'illuminazione pubblica, mediante la realizzazione, manutenzione e sostituzione dei punti luce, il miglioramento degli impianti ed interventi di efficienza energetica.

Situazione

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 4 del 20/02/2013 ha assegnato alla società il servizio di igiene ambientale, mediante affidamento diretto in house fino alla data del 31/12/2024. La gestione del servizio è regolata da apposita convenzione.

Qualificazione

Si tratta di una società in house che gestisce il servizio di igiene ambientale mediante affidamenti diretti dei Comuni soci, vale a dire un servizio economico di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. *a*, TUSP), strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co. 1, TUSP).

Inoltre, la società gestisce il servizio di illuminazione pubblica che è un servizio pubblico locale, cioè un servizio di interesse generale, il quale richiede la realizzazione e gestione dei relativi impianti funzionali. Per questi motivi, la partecipazione sociale è ammissibile in base all'art. 4, co. 2, lett. *a)*, TUSP.

Poiché le due attività esercitate da Valle Camonica Servizi *(igiene ambientale e illuminazione pubblica)* rientrano tra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si procede con l'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- la società è gestita da un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri;
- il numero totale dei dipendenti al 31 dicembre 2016 era pari a n. 64 per cui esso rispetta ampiamente il requisito dell'art. 20, co. 2, lett. *b)* TUSP, che stabilisce che il numero degli amministratori non può essere superiore a quello dei dipendenti;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Valle Camonica Servizi Spa;
- come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei tre esercizi precedenti (periodo 2014-2016) Valle Camonica Servizi ha ottenuto un fatturato medio annuo nettamente superiore rispetto al minimo di euro 500.000 previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP per il periodo fino all'anno 2018, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. *d)* TUSP;

- Valle Camonica Servizi non ha realizzato risultati negativi nei bilanci di esercizio chiusi nei cinque esercizi precedenti; in ogni caso, il requisito che prevede che la società non abbia prodotto un risultato negativo per almeno due esercizi sugli ultimi cinque (art. 20, comma 2, lett. *e)* TUSP) non si applica a Valle Camonica Servizi perché la società fornisce servizi di interesse generale (*igiene ambientale e illuminazione pubblica*);
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. *f)*, TUSP, Valle Camonica Servizi persegue una politica costante di ottimizzazione delle risorse impiegate e di riduzione dei costi operativi, nei limiti imposti dalla necessità di rispettare gli obblighi di qualità, sicurezza e di continuità del servizio continuità previsti nella convenzione per l'affidamento del servizio di igiene ambientale;
- in base all'art. 20, comma 2, lett. *g)*, TUSP, non si ravvisa la necessità di aggregare Valle Camonica Servizi con altre società partecipate dal Comune, dato che la società è il gestore esclusivo dell'attività di igiene ambientale nei comuni del territorio della Valle Camonica (Provincia di Brescia) in cui esercita il servizio.

Servizi Idrici Valle Camonica Srl

Dati identificativi

- Partita IVA 03432640989
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.) a capitale interamente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali
- Sede legale: Darfo Boario Terme (BS), Via M. Rigamonti 65

Oggetto dell'attività

La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il c.d. "servizio Idrico").

Attività esercitate:

- servizio idrici integrato per Malegno
- gestione tecnica depuratori per i Comuni della Valle Camonica attraverso contratti di servizio *(attività prevalente)*
- gestione tecnica centraline

Situazione

Il Consiglio comunale, con delibera n. 12 del 27/04/2016 ha approvato lo schema di convenzione per il servizio pubblico di gestione tecnica del collettore fognario del bacino della media Valle Camonica, delle relative stazioni di sollevamento e del depuratore intercomunale di Esine" assegnando alla società la gestione del servizio idrico fino alla data del 31/12/2019.

La gestione del servizio è regolata da apposita convenzione.

Qualificazione

Servizi Idrici Valle Camonica Srl è una società *in house* partecipata interamente da enti locali, i quali possono affidare alla stessa in via diretta i servizi pubblici aventi ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il c.d. "servizio Idrico").

Servizi Idrici Valle Camonica Srl gestisce il servizio idrico integrato mediante affidamenti diretti dei Comuni soci, vale a dire un servizio economico di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. *a*, TUSP), strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co. 1, TUSP).

Laddove non gestisce direttamente il servizio idrico integrato opera con contratti di servizio per la gestione degli impianti di depurazione dei comuni della Valle Camonica.
Poiché l'attività esercitata da Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. *(servizio idrico)* rientra tra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si procede con l'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- la società è gestita da un Consiglio di amministrazione composto da 3 membri;
- il numero totale dei dipendenti al 31 dicembre 2016 era pari a n. 15 per cui esso rispetta ampiamente il requisito dell'art. 20, co. 2, lett. *b)* TUSP, che stabilisce che il numero degli amministratori non può essere superiore a quello dei dipendenti;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Servizi Idrici Valle Camonica srl;
- Servizi Idrici Valle Camonica Srl ha realizzato risultati negativi nei bilanci di esercizio chiusi nei cinque esercizi precedenti; in ogni caso, il requisito che prevede che la società non abbia prodotto un risultato negativo per almeno due esercizi sugli ultimi cinque (art. 20, comma 2, lett. *e)* TUSP) non si applica a Servizi Idrici Valle Camonica Srl perché la società fornisce servizi di interesse generale (*servizio idrico*);

<u>Partecipate indirette</u>

1) Blu Reti Gas S.r.l.

Dati identificativi

- Partita IVA: 03737190987
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.) - società unipersonale con socio unico Valle Camonica Servizi S.r.l.
- Sede legale: Via Mario Rigamonti 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Oggetto dell'attività:

Attività inerenti la distribuzione del gas naturale e GPL, comprese la progettazione, costruzione, sviluppo e sostituzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione della rete e degli impianti di distribuzione gas, attività di misura del gas distribuito e qualsiasi altra attività connessa o strumentale, nonché le attività connesse alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di reti ed impianti in genere.

Tipo e misura della partecipazione: indiretta in misura pari al 0,0806% tramite Valle Camonica Servizi S.r.l.

Situazione

Attualmente Blu Reti Gas S.r.l. esercita il servizio in via transitoria fino al subentro del gestore che sarà selezionato mediante la gara pubblica per l'ambito "Brescia 1 – Nord Ovest", ai sensi dell'art. 46-bis d.l. n. 159/2007, dell'art. 14, comma 7, d.lgs. 164/2000 e dell'art. 3, comma 3, d.m. 19.01.2011.

Qualificazione

La società esercita un servizio pubblico locale mediante utilizzazione della rete di distribuzione (art. 14, co. 1, d.lgs. 164/2000) nel territorio dei Comuni situati nella Valle Camonica, che si trova nell'area Nord della Provincia di Brescia.

Perciò la partecipazione ammessa in base all'art. 4, co. 2, lett. a, TUSP, il quale stabilisce che: *"le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società …* [costituite per la] *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi".*

Poiché l'attività esercitata da Blu Reti Gas rientra tra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si procede con l'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- la società è gestita da un Amministratore unico;
- il numero totale dei dipendenti al 31 dicembre 2016 era pari a n. 23 per cui esso rispetta ampiamente il requisito dell'art. 20, co. 2, lett. *b)* TUSP, che stabilisce che il numero degli amministratori non può essere superiore a quello dei dipendenti;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Blu Reti Gas;
- come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei due esercizi precedenti (periodo 2015 e 2016 perché la società è stata costituita nel 2015) Blu Reti Gas ha ottenuto un fatturato medio annuo ben superiore rispetto al limite minimo di euro 500.000 previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP per il periodo fino all'anno 2018, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. *d)* TUSP;
- Blu Reti Gas non ha realizzato risultati negativi nei bilanci di esercizio chiusi al termine dei due anni della sua esistenza (2015-2016); in ogni caso, il requisito che prevede che la società non abbia prodotto un risultato negativo per almeno due esercizi sugli ultimi cinque (art. 20, comma 2, lett. *e)* TUSP) non si applica a Cogeser perché la società fornisce un servizio di interesse generale (che consiste nella distribuzione del gas naturale);
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. *f)*, TUSP, Blu Reti Gas persegue una politica costante di ottimizzazione delle risorse impiegate e di riduzione dei costi operativi, nei limiti imposti dalla necessità di rispettare gli obblighi di qualità, sicurezza e continuità del servizio disciplinati dall'Autorità per l'energia; inoltre, la società deve effettuare investimenti per la manutenzione straordinaria, la sostituzione e l'estensione degli impianti di distribuzione sia nei casi in cui sono prescritti obbligatoriamente dall'Autorità per l'energia – ad esempio, per l'installazione dei contatori elettronici – sia per assicurare l'efficienza e la sicurezza degli impianti (ad esempio, sostituendo le tubazioni e le cabine di misura del gas usurate nel tempo);

- in base all'art. 20, comma 2, lett. *g)*, TUSP, non si ravvisa la necessità di aggregare Blu Reti Gas con altre società partecipate dal Comune, dato che la società è gestore esclusivo dell'attività di distribuzione del gas nei comuni del territorio della Valle Camonica (Provincia di Brescia) in cui esercita il servizio.

2) Valle Camonica Servizi Vendite *S.p.A.*

Dati identificativi

- Partita IVA 02349420980; REA 442282
- società per azioni (S.p.A.) - società unipersonale con socio unico Valle Camonica Servizi S.r.l.
- capitale sociale euro 1.997.500
- sede legale: Via Mario Rigamonti 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Oggetto dell'attività: vendita di gas naturale, GPL ed energia elettrica ai clienti finali, composti da clienti domestici – anche in regime di tutela – imprese e soggetti muniti di partita IVA.

Tipo e misura della partecipazione: indiretta al 0,0806 % tramite Valle Camonica Servizi S.r.l.

Situazione

La società è stata costituita nell'anno 2003 mediante scorporo da Valle Camonica Servizi S.r.l. del ramo d'azienda che si occupava della vendita di gas ai clienti dall'attività di distribuzione gas, in attuazione dell'obbligo di separazione societaria tra le due attività stabilito dall'art. 21 d.lgs. 164/2000.

VCS Vendite è iscritta nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali presso il Ministero dello Sviluppo economico, in base all'art. 17 d.lgs. 164/2000, in quanto possiede i requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali previsti nel d.m. 24 giugno 2002, recante la *Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita di gas naturale sull'intero territorio nazionale*.

Qualificazione

La società svolge un *servizio di interesse economico generale* – per cui la partecipazione in via indiretta delle amministrazioni pubbliche è ammessa – per le seguenti ragioni.

A. – L'art. 4, co. 1-2, TUSP stabilisce: "*1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale […]".*

L'art. 2, lett. *h)*, del Testo Unico definisce servizi di interesse generale "*le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".* A loro volta sono definiti servizi di interesse economico generale *"i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato"* (art. 2(i) TUSP).

La definizione di attività di interesse generale prevista dall'art. 2.1, lett. *h)*, richiede che l'attività di produzione di beni o servizi sia caratterizzata da due elementi:

- la presenza di un intervento pubblico in base al quale tali attività non sarebbero svolte dal mercato oppure sarebbero svolte a *condizioni differenti* in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- l'assunzione dell'attività da parte della pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue competenze, come necessaria per la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.

A.1.a) Con riferimento al primo elemento *(presenza dell'intervento pubblico)*, l'attività di vendita del gas naturale è stata liberalizzata con l'art. 17 d.lgs. 164/2000. La norma stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere attività di vendita del gas naturale ai clienti finali devono essere solo autorizzate dal Ministero per lo Sviluppo economico. Il Ministero emette l'autorizzazione in presenza delle capacità tecniche e finanziarie richieste per esercitare l'attività di vendita del gas ai clienti finali (art. 17.2, d.lgs. 164/2000).

Tuttavia, la vendita del gas ai clienti finali è sottoposta alla regolazione dell'Autorità per l'Energia *(i)* sia per gli aspetti relativi alla qualità del servizio di vendita, in quanto è sottoposta al *Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale* (TIQV), approvato con delibera AEEGSI ARC/com 164/08 e *(ii)* sia per le condizioni di erogazione del servizio di tutela ai clienti, regolate dal *Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas* (TIVG), approvato con delibera AEEGSI n. ARG/gas 64/09.

Il Testo integrato sulla qualità disciplina aspetti come i tempi di risposta ai reclami dei clienti e di rettifica della fatturazione, i contenuti minimi delle risposte motivate ai reclami, gli standard di qualità commerciale dell'attività di vendita, i casi in cui è previsto un indennizzo automatico a favore dei clienti, ecc.

Ciò dimostra che l'attività di vendita di gas naturale è un servizio che, pur essendo stato liberalizzato, deve essere svolto secondo le condizioni di *non discriminazione, qualità e sicurezza* stabilite dall'Autorità per l'energia – cioè sarebbe esercitata dalle imprese a condizioni differenti in mancanza dell'intervento pubblico effettuato dal regolatore, rappresentato dall'Autorità.

Come si può constatare, i servizi di vendita del gas e dell'energia elettrica ai clienti finali svolti da VCS Vendite sono sottoposti ad una penetrante regolazione da parte dell'Autorità per l'energia, rivolta soprattutto alla tutela dei clienti domestici e delle imprese di minori dimensioni (cioè le cosiddette *piccole imprese* in base all'art. 2 della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003). Infatti, la maggior parte dei clienti di VCS Vendite sono famiglie ed altri clienti domestici ai quali si applicano le condizioni del servizio di tutela.

A.1.b) Come specificato nella *Relazione illustrativa* al Decreto correttivo al Testo unico nel commento all'art. 5, le attività soggette alla regolazione delle Autorità indipendenti – come la vendita di energia ai clienti finali protetti esercitata da VCS Vendite – rientrano nella nozione di "*servizio di interesse generale*". Perciò la partecipazione indiretta degli enti pubblici nella società è ammissibile in base all'art. 4, comma 2, lett. *a)*, TUSP.

In particolare, la qualificazione dei servizi regolati dalle Autorità indipendenti come servizi di interesse generale ha costituito uno specifico punto dell'intesa stipulata in data 16 marzo 2017 nella Conferenza Unificata Stato – Regioni. L'intesa è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 251 del 2016, come condizione necessaria per la legittimità dell'emanazione da parte del governo del Testo unico sulle società partecipate, in attuazione della delega prevista dall'art. 18 della legge n. 124/2015. Quindi, il recepimento (espresso o implicito) dei punti dell'intesa Stato – Regioni nella disciplina del Testo unico è un elemento essenziale per la validità della nuova normativa.

Su questo aspetto, il *punto k)* dell'intesa in data 16 marzo 2017 stabilisce che il decreto correttivo deve appunto "*chiarire in relazione illustrativa che la nozione di servizio di interesse generale, ai sensi dell'art.*

4, comma 2, lettera a), del TU 175 del 2016 comprende anche i servizi regolati da Autorità indipendenti, di cui alla legge n. 481 del 1995".

Poiché l'Autorità per l'energia è stata istituita con la legge 481/1995, ciò comporta che i servizi da essa regolati – compresa la vendita di gas e di energia elettrica – rientrano tra i servizi di interesse generale. Perciò, la partecipazione nelle suddette società è ammessa dalla Relazione illustrativa al decreto correttivo del Testo Unico.

A.2 Per quanto riguarda il *secondo punto* – cioè l'assunzione dell'attività da parte degli enti pubblici come necessaria per la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento - la Commissione europea qualifica come *servizi di interesse economico generale* anche i servizi esercitati in regime di libera concorrenza, se le autorità pubbliche competenti (nel nostro caso l'Autorità per l'energia), li sottopongono a specifici obblighi di servizio pubblico:

"L'espressione "servizi di interesse generale" non è presente nel Trattato, ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale" che invece è utilizzata nel Trattato. È un'espressione più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda sia i servizi di mercato, che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico" (cfr. Commissione, Libro verde del 21 maggio 2003, par. 16 e 17).

Prima del 1° luglio 2007, data della liberalizzazione del mercato per la vendita di gas naturale e di elettricità ai clienti finali, l'Italia ha adottato il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge n. 125/2007, che ha attribuito all'Autorità per l'energia il potere di definire i prezzi di riferimento per la vendita ai clienti domestici.

La Corte di Giustizia europea, Grande Sezione, con sentenza del 20/4/2010, nella causa C-265/08, ha riconosciuto la legittimità del potere di regolare le tariffe attribuito all'Autorità per l'energia anche dopo la liberalizzazione del mercato. La decisione della Corte è stata confermata in Italia dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 28.10.2010, n. 7645: "*È indiscutibile l'interesse economico generale* [di fissare i prezzi di vendita del gas per i clienti domestici] *perseguito con le misure adottate, a fronte dell'esigenza di contenere la ricaduta sui clienti finali degli incrementi di costo della componente della materia prima sul mercato internazionale*".

Il potere dell'Autorità di fissare i prezzi di vendita del gas ai clienti domestici del mercato tutelato dopo la liberalizzazione è stato confermato dal d.lgs. 93/2011, che ha recepito in Italia il terzo pacchetto di direttive europee sull'energia. L'art. 7 del d.lgs. 93/11, infatti, ha sostituito l'art. 22 d.lgs. 164/2000 (settore gas) prevedendo che: "*per gli stessi clienti vulnerabili* [cioè clienti domestici e quelli che esercitano attività di servizio pubblico], *nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125*" (art. 22, co. 2).

Quindi, lo Stato italiano ha assegnato all'Autorità per l'energia il potere di continuare a stabilire le condizioni per l'erogazione del servizio di vendita del gas e di fissare le tariffe per la fornitura dei clienti del mercato tutelato *anche dopo la liberalizzazione* dell'attività di vendita, tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico esistenti a carico delle società. Di conseguenza, l'attività di vendita ai clienti tutelati costituisce un servizio di interesse economico generale, perché è svolta *"a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza"* (art. 2, lett. h TUSP) rispetto alla vendita del gas nel libero mercato.

Le società di vendita di gas e di energia sorte dalle ex aziende municipalizzate – come Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. – hanno un numero elevato di clienti appartenenti al mercato tutelato, perché sono subentrate alla società che esercitava il servizio in condizioni di esclusiva. Infatti, i clienti del mercato tutelato sono quelli che non hanno stipulato un nuovo contratto di fornitura del gas dopo la liberalizzazione del mercato nel 2003.

Per queste ragioni, la vendita di gas ai clienti del mercato tutelato da parte di VCS Vendite è considerata un *servizio di interesse economico generale*, perché è regolata dall'Autorità – sia per le modalità di esercizio, che per le tariffe – per soddisfare i bisogni della collettività dei c.d. *utenti deboli* (cioè coloro che non hanno ancora stipulato nuovi contratti di fornitura dopo il 2003).

B. – Nel caso specifico esistono ulteriori elementi a favore della qualificazione dell'attività di vendita del gas naturale come un servizio di interesse economico generale, nonostante che si tratti di un'attività liberalizzata.

B.1 In primo luogo, una parte rilevante dei clienti forniti da VCS Vendite Spa è costituita da *cittadini dei Comuni soci* (sia pure in via indiretta, tramite la capogruppo VCS S.r.l.).

Ciò è dovuto al fatto che in Italia il numero dei clienti che ha cambiato fornitore del gas – soprattutto nei Comuni minori – è molto basso, a causa delle esperienze negative avute dai clienti che hanno effettuato il cambiamento. Invece, la maggior parte dei clienti ha preferito rimanere con il fornitore storico, verso il quale nutre maggiore fiducia.

Questo aspetto dimostra che l'attività di vendita di VCS Vendite è esercitata per "*assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento*" dei Comuni soci, come è previsto dall'art. 2, lett. *h)*, TUSP.

B.2 In secondo luogo, VCS Vendite possiede sportelli aperti al pubblico nei Comuni maggiori della Valle Camonica.

La presenza di sportelli per l'assistenza ai clienti non è prescritta obbligatoriamente dall'Autorità per l'energia per l'attività di vendita del gas. Infatti, i principali operatori nazionali gestiscono spesso il rapporto con i clienti finali a distanza, tramite *call center* per informazioni e presentare richieste e reclami (dopo lunghe attese al telefono).

La presenza di sportelli nei principali Comuni serviti da VCS Vendite conferisce all'attività carattere di servizio di interesse generale perché – a differenza delle altre società che guardano solo ai profitti ricavabili dalle vendite – in questo modo VCS Vendite *aiuta le fasce deboli della popolazione*, come anziani, madri con bambini, persone inesperte, ecc.

Infatti, grazie agli sportelli aperti al pubblico, le fasce deboli dei clienti sono in condizione di comunicare alla società le loro richieste ed esigenze, di presentare reclami per eventuali inconvenienti nell'esecuzione del servizio, di chiedere rateizzazioni nel pagamento delle bollette in caso di difficoltà economiche, ecc.

Perciò, si tratta di una modalità di esecuzione dell'attività di vendita diversa da quella offerta dalle altre imprese sul mercato "*in termini di accessibilità fisica ed economica*" del servizio che – per questo motivo – presenta le caratteristiche di un servizio di interesse economico generale.

Peraltro, VCS Vendite ha rafforzato nel tempo questo aspetto della sua attività, offrendo ulteriori servizi di interesse generale, come ad esempio iniziative di rateizzazione delle bollette o sospensione temporanea dei pagamenti in caso di difficoltà economiche dei clienti.

B.3 Infine, gli utili prodotti dall'attività di vendita del gas esercitata da VCS Vendite vengono *reinvestiti all'interno del Gruppo Valle Camonica Servizi* per finanziare e sviluppare altre attività che rientrano a pieno titolo tra i servizi pubblici locali, vale a dire la gestione dell'igiene ambientale, il servizio di distribuzione del gas e il servizio di illuminazione pubblica. In questo modo l'attività di vendita del gas contribuisce in via *indiretta* ad erogare alla cittadinanza locale i servizi pubblici essenziali per la soddisfazione dei suoi bisogni.

C. Poiché le attività esercitate da VCS Vendite *(fornitura di gas e di energia elettrica ai clienti finali)* rientrano tra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, TUSP, si procede con l'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- la società è gestita da un Consiglio di amministrazione composto da 3 membri;

- il numero totale dei dipendenti al 31 dicembre 2016 era pari a n. 20 per cui esso rispetta ampiamente il requisito dell'art. 20, co. 2, lett. *b)* TUSP, che stabilisce che il numero degli amministratori non può essere superiore a quello dei dipendenti;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da VCS Vendite Spa;
- come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei tre esercizi precedenti (periodo 2014-2016) VCS Vendite ha ottenuto un fatturato medio annuo nettamente superiore rispetto al minimo di euro 500.000 previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP per il periodo fino all'anno 2018, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. *d)* TUSP;
- VCS Vendite non ha realizzato risultati negativi nei bilanci di esercizio chiusi nei cinque esercizi precedenti; in ogni caso, il requisito che prevede che la società non abbia prodotto un risultato negativo per almeno due esercizi sugli ultimi cinque (art. 20, comma 2, lett. *e)* TUSP) non si applica a VCS Vendite perché la società fornisce un servizio di interesse generale, costituito dalla vendita di gas e di energia elettrica ai clienti del mercato tutelato;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. *f)*, TUSP, VCS Vendite persegue una politica costante di ottimizzazione delle risorse impiegate e di riduzione dei costi operativi, nei limiti imposti dalla necessità di rispettare gli obblighi di qualità, sicurezza e continuità del servizio disciplinati dall'Autorità per l'energia;
- in base all'art. 20, comma 2, lett. *g)*, TUSP, non si ravvisa la necessità di aggregare Valle Camonica Servizi con altre società partecipate dal Comune, perché la società è l'unica partecipata che esercita la vendita di gas e di energia elettrica ai clienti finali.

3) Integra S.r.l.

Dati identificativi

- C.F. e P. IVA 02077660989, REA BS 413146
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.) - società unipersonale con socio unico Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.
- capitale sociale euro 2.500.000
- sede legale: Via Mario Rigamonti 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS).

Oggetto dell'attività

a) *gestione della rete di teleriscaldamento* per la trasmissione del calore negli edifici; la società ha realizzato e gestisce sei impianti di teleriscaldamento in Valle Camonica: Edolo, Capo di Ponte, Nadro di Ceto, Cividate Camuno, Angolo Terme e Rogno (BG);

b) *servizio energia*: esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria e ruolo di terzo responsabile degli impianti di produzione del calore, per razionalizzare ed ottimizzare l'erogazione di energia termica al servizio degli edifici allacciati alla rete di teleriscaldamento;

c) *distribuzione GPL:* gestione della rete di distribuzione del GPL nel Comune di Lozio;

d) gestione di un impianto di *distribuzione del metano per uso autotrazione* nel territorio di Esine (BS), Via Toroselle n. 4.

Tipo e misura della partecipazione: indiretta al 0,0806 % tramite Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., a sua volta controllata con il 100% da Valle Camonica Servizi S.r.l.

Situazione

La società esercita il servizio di teleriscaldamento nel territorio comunale di alcuni comuni della Valle Camonica;

La società svolge il servizio pubblico di distribuzione del gas GPL nel territorio del Comune di Lozio;

Qualificazione

A. L'attività di ***distribuzione del gas GPL*** esercitata nel Comune di Lozio è un servizio pubblico locale esercitato mediante concessione in via esclusiva assegnata dal Comune (art. 14, co. 1, d.lgs. 164/2000).

I servizi pubblici locali rientrano nella categoria dei servizi di interesse generale: *"posto che la definizione dei servizi di interesse generale trova nella normativa dell'Unione europea i suoi fondamenti, e che, alla luce di essa, tali servizi corrispondono ad attività (anche commerciali) orientate al bene della collettività e pertanto vincolate a specifici obblighi di servizio pubblico da parte delle autorità, tra le quali si annoverano, ad esempio, i trasporti, i servizi postali, le telecomunicazioni, è agevole desumere che i servizi pubblici locali rientrano fra i servizi di interesse generale*" (Corte Cost., 23 luglio 2013, n. 229).

L'attività di distribuzione del gas GPL è un servizio che viene assegnato in via esclusiva dal Comune, perché rientra tra le sue competenze "*per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento*" (art. 2, c. 2, lett. *h*). Quindi non c'è dubbio che la distribuzione del gas costituisce un servizio di interesse economico generale, consentito dall'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP.

B. La natura dell'attività di fornitura del calore attraverso ***gestione della rete di teleriscaldamento*** è controversa. L'orientamento iniziale riteneva che il teleriscaldamento fosse un'attività economica libera, che poteva essere svolta in concorrenza con altri operatori e che non era finalizzata a soddisfare esigenze di interesse generale (Cons. Stato, sez. V, 28.12.2007, n. 6690).

In seguito, è prevalso l'orientamento che ritiene che il teleriscaldamento è un servizio pubblico locale, perché può essere erogato a favore di un numero generalizzato di utenti mediante l'allacciamento alla rete ed è finalizzato a soddisfare un bisogno universale, cioè la necessità di riscaldarsi e di usufruire dell'acqua calda (TAR Milano, sez. II, ord. 19-03-2009, n. 354; TAR Milano, sez. III, 28-05-2012, n. 1457).

Infine, esiste un terzo orientamento che ritiene che si deve valutare caso per caso, in concreto, se il teleriscaldamento costituisce un servizio pubblico locale (TAR Milano, sez. I, 9 maggio 2014, n. 1217).

Tuttavia *la nozione dei servizi di interesse generale è più ampia rispetto a quella dei servizi pubblici locali*, assegnati mediante concessione in via esclusiva. Infatti, secondo l'art. 2, lett. *h)*, TUSP, i servizi di interesse generale si caratterizzano perché:

- esiste un intervento pubblico necessario per lo svolgimento del servizio o per la sua esecuzione con condizioni particolari di accessibilità fisica ed economica da parte degli utenti, di continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza; e
- le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle loro competenze, considerano una determinata attività necessaria per la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.

Quindi, per l'esistenza di un servizio di interesse generale non è necessario che il servizio sia esercitato mediante una concessione di esercizio in via esclusiva nel territorio di riferimento dell'ente pubblico, tipica dei servizi pubblici locali.

B.1 Nel nostro caso, l'attività di teleriscaldamento esercitato da Integra nei comuni di Edolo e di Angolo Terme costituisce un servizio economico di interesse generale, secondo la definizione del Testo unico, *in primo luogo,* perché il servizio è stato autorizzato dai Comuni mediante le delibere dei Consigli comunali (Edolo CC n. 18 dell'11-07-2002 e Angolo Terme CC n. 46 del 30-11-2001), dato che è stato ritenuto necessario *nell'interesse della cittadinanza presente nel territorio comunale*. In particolare, il servizio è stato autorizzato per la fornitura del calore nel municipio, scuole materna, elementare e media, biblioteca, caserma dei carabinieri e centro per anziani (v. allegato A alla convenzione di Edolo dell'11-11-2004).

In secondo luogo, le convenzioni prevedono a carico della società *specifici obblighi di qualità e di continuità* nell'erogazione del servizio: "*nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, Integra assume altresì il ruolo di Terzo Responsabile ed è obbligata:*

1 - al rispetto del periodo annuale di esercizio definito dal 1° ottobre al 30 aprile;

2 - all'osservanza dell'orario prescelto nei limiti della durata giornaliera di attivazione, consentita dall'art. 9 del DPR 26.08.1993, n. 412 e successive modifiche (DPR 551/1999);

3 - al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 26.08.1993, n. 412 e successive modifiche (DPR 551/1999)" (art. 5.2, convenzione Edolo 2004; conforme, art. 5.2 convenzione Angolo Terme 2002).

In ogni caso, a favore della natura di servizio di interesse generale c'è l'art. 4 della convenzione per la concessione d'uso del suolo pubblico con il comune di Edolo del 17-09-2002, che prevede: *"la società Integra srl si impegna a mettere a disposizione di qualsiasi concorrente che dovesse aggiudicarsi l'appalto del servizio energia negli edifici comunali, l'energia termica dell'impianto di produzione calore …*". Ciò dimostra che la gestione del servizio di teleriscaldamento ha carattere pubblico ed è accessibile – su richiesta – da parte di tutte le imprese interessate a fornire calore al Comune.

B.2 Un secondo elemento a favore dell'inquadramento del servizio tra quelli di interesse generale consiste nel fatto che il servizio di teleriscaldamento comprende "*la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*", attività consentita dall'art. 4, co. 2, lett. *a)* TUSP.

La norma evidenzia il fatto che i servizi a rete – come la distribuzione del gas e il teleriscaldamento – sono per loro natura *servizi di interesse generale,* perché sono rivolti alla collettività generalizzata degli utenti e perché il loro svolgimento è sottoposto alle regole dettate nell'interesse generale della collettività dai Comuni medesimi e dall'Autorità per l'energia.

B.3 Infine, l'art. 10, co. 17, d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) ha stabilito che: *"L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto …, al fine di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffreddamento e della concorrenza: a) definisce gli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti per la fornitura del calore e i relativi sistemi di contabilizzazione …; b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento e le modalità per l'esercizio del diritto di scollegamento; c) … individua modalità con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie …".*

La prossima emanazione delle delibere dell'Autorità che regoleranno le tariffe e i livelli di continuità, qualità e sicurezza del servizio di teleriscaldamento – in attuazione del d.lgs. 102/2014 – conferma il fatto che il servizio rientra tra quelli di interesse generale (come la distribuzione del gas e dell'acqua, già regolati dall'Autorità).

Per l'emanazione delle delibere l'Autorità ha già iniziato la raccolta dei dati sulle infrastrutture del teleriscaldamento con la determina 9 luglio 2015, n. 1/2015 - TLR e sui prezzi praticati dagli operatori agli utenti con la determina 26 novembre 2015 n. 2/2015 – TLR.

In conclusione, il servizio di teleriscaldamento e di gestione calore esercitato da Integra – pur non costituendo un servizio pubblico assegnato alla società in via esclusiva (v. premessa C alla convenzione Edolo del 17-09-2002) – è comunque un servizio di interesse generale esercitato mediante rete, che rientra nell'art. 4, co. 2, lett. *a)*, TUSP.

C. In base all'art. 20, co. 2, TUSP, si precisa che:

- il numero degli amministratori della società, pari a 5, non è superiore a quello dei dipendenti, che è anch'esso di 5 unità (art. 20, co. 2, lett. b);

- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, co. 2, lett. c), in quanto esercita l'attività di distribuzione del gas GPL e di gestione del servizio di teleriscaldamento;
- la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad euro 500.000 (limite di euro un milione indicato nell'art. 20, co. 2, lett. d, ridotto inizialmente ad euro 500.000 dall'art. 26).

3. Esito della ricognizione e proposte operative di revisione

Alla luce della ricognizione effettuata in base alle norme contenute nel Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) e all'esame della natura delle attività esercitate da ciascuna delle società che fanno parte del Gruppo Consorzio Servizi Valle Camonica, si propongono le seguenti linee di azione.

Partecipate dirette

3.1. Valle Camonica Servizi S.r.l.

Il nostro Ente possiede *direttamente* una quota del capitale sociale di Valle Camonica Servizi S.r.l. La società svolge il servizio di gestione dell'igiene ambientale nel territorio dei Comuni della Valle Camonica ed inoltre gestisce il servizio di illuminazione pubblica in alcuni comuni. In entrambi i casi, si tratta di servizi pubblici locali gestiti attraverso concessione esclusiva che rientrano tra i servizi di interesse generale.

Inoltre, la società è soggetta al controllo analogo *in house* da parte degli enti pubblici soci, come risulta dallo statuto sociale.

Quindi, la partecipazione nella società rientra tra quelle consentite in base all'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP e **deve essere mantenuta** dal nostro Ente, senza necessità di operare interventi di razionalizzazione.

3.2. Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.

Il nostro Ente possiede *direttamente* una quota del capitale sociale di Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. La società svolge la gestione del servizio idrico nel territorio dei Comuni della Valle Camonica. Si tratta di servizi pubblici locali gestiti attraverso concessione esclusiva che rientrano tra i servizi di interesse generale.

Inoltre, la società è soggetta al controllo analogo *in house* da parte degli enti pubblici soci, come risulta dallo statuto sociale.

Quindi, la partecipazione nella società rientra tra quelle consentite in base all'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP e **deve essere mantenuta** dal nostro Ente, senza necessità di operare interventi di razionalizzazione.

Partecipate indirette

3.3. Blu Reti Gas S.r.l.

La società è controllata da Valle Camonica Servizi, che possiede il 100% del capitale, e quindi è partecipata in via indiretta dal nostro Ente.

Blu Reti Gas esercita il servizio di distribuzione del gas naturale in numerosi Comuni della Valle Camonica, mediante affidamenti diretti ottenuti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 164/2000.

L'attività di distribuzione del gas è un servizio pubblico in concessione (art. 14, co. 1, d.lgs. 164/2000), che consiste nella gestione delle reti e degli impianti strumentali per l'erogazione del servizio, cioè per il trasporto del gas lungo le reti urbane e per la successiva consegna ai clienti finali.

Perciò, la partecipazione indiretta in Blu Reti Gas è ammessa e può **essere mantenuta,** senza necessità di operare interventi di razionalizzazione, in base all'art. 4, co. 2, lett. a), sia perché si tratta di un servizio di interesse generale attribuito in concessione, sia perché il suo esercizio richiede la gestione delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione del servizio.

3.4. Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

La società è controllata da Valle Camonica Servizi, che possiede il 100% del capitale, e quindi è partecipata in via indiretta dal nostro Ente.

Valle Camonica Servizi Vendite Spa *(VCS Vendite)* svolge l'attività di vendita di gas naturale e di energia elettrica ai clienti finali, ma la sua attività costituisce ugualmente un servizio di interesse economico generale perché: *(i)* l'attività di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica ai clienti domestici appartenenti al mercato tutelato (cioè che non hanno esercitato la facoltà di scegliere il loro fornitore sul mercato) è soggetta alle tariffe e alle condizioni contrattuali stabilite obbligatoriamente dall'Autorità per l'energia, a tutela degli utenti; quindi, l'attività è svolta a *condizioni differenti rispetto alla vendita nel libero mercato* e perciò costituisce un servizio di interesse generale;

(ii) la maggior parte dei clienti sono costituiti da cittadini dei Comuni soci, per cui la società soddisfa i bisogni della collettività di riferimento (art. 2, lett. *h*);

(iii) la società ha aperto sportelli per soddisfare le esigenze del pubblico (ad es., richiesta informazioni, presentazione reclami, richiesta di rateizzazione dei pagamenti delle bollette, ecc.) nei principali Comuni della Valle Camonica, a differenza degli altri operatori attivi a livello nazionale.

Perciò, VCS Vendite – pur svolgendo un'attività liberalizzata sul mercato, che non è soggetta a concessione in esclusiva – esercita un servizio di interesse economico generale. Di conseguenza, la partecipazione è ammessa e può **essere mantenuta** in base all'art. 4, co. 2, lett. a), TUSP, senza necessità di operare interventi di razionalizzazione.

3.5. Integra S.r.l.

Integra S.r.l. è controllata al 100% da VCS Vendite Spa, per cui è partecipata dal nostro Ente in via indiretta, attraverso Valle Camonica Servizi S.r.l. e VCS Vendite Spa.

La società svolge l'attività di distribuzione del gas GPL nel comune di Lozio – che è un servizio pubblico locale e, in ogni caso, viene esercitato attraverso una rete di tubazioni, per cui rientra tra le attività ammesse dall'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP.

Inoltre, la società svolge il servizio di teleriscaldamento in sei comuni della Valle Camonica. Anche il teleriscaldamento è un servizio di interesse generale perché: *(i)* è stato autorizzato mediante delibere dei Comuni in cui viene esercitato, le quali hanno previsto sia gli obblighi specifici di qualità e di continuità del servizio a beneficio degli utenti, sia l'erogazione del servizio a favore di edifici pubblici;

(ii) il servizio di teleriscaldamento viene esercitato mediante rete ed impianti funzionali alla distribuzione del calore e dell'acqua calda;

(iii) l'art. 10, co. 17, d.lgs. 102/2014 – che ha attuato in Italia la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica – ha assegnato all'Autorità per l'energia il compito di definire i livelli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e di stabilire i criteri per la definizione delle tariffe per l'erogazione del servizio. Quindi, il teleriscaldamento è un servizio di interesse generale perché è un'attività sottoposta alla regolazione dell'Autorità per l'energia.

Perciò, anche l'attività di teleriscaldamento è un servizio di interesse economico generale, esercitato mediante la gestione della rete di trasmissione del calore. Ne deriva che la partecipazione indiretta dell'Ente nella società può **essere mantenuta** in base al TUSP.

Tuttavia, nel corso del corrente anno 2017 è previsto che Integra S.r.l. sia incorporata mediante fusione nella sua controllante, VCS Vendite Spa.

Questa operazione è compatibile con le finalità previste dal Testo unico partecipate, in quanto - anche se gli enti pubblici possono mantenere le partecipazioni nelle società che svolgono le attività consentite in base all'art. 4, co. 2, TUSP – la nuova disciplina incentiva le operazioni di aggregazione tra società pubbliche che svolgono attività affini. Infatti, l'art. 20, comma 2, lett. f), stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono adottare piani di razionalizzazione delle società partecipate anche quando rilevano la *"necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4".*

Nel nostro caso, la razionalizzazione è opportuna anche perché le due società operano entrambe nel settore energetico (cioè nella fornitura di gas e di calore ai clienti finali).

4. Conclusione

Le decisioni del Comune si collocano in un'ottica di continuità rispetto al piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato nel marzo 2015 in base all'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di cui la presente ricognizione costituisce l'aggiornamento in base all'art. 24, comma 2, TUSP).

Un ulteriore passo per la razionalizzazione delle partecipazioni sociali, anche indirette, possedute dal nostro Ente sarà costituito dalla fusione per incorporazione di Integra S.r.l. nella controllante Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., la cui attuazione è prevista entro il 31 dicembre 2017.

La fusione societaria di Integra con Valle Camonica Servizi Vendite realizza il duplice obiettivo dell'aggregazione tra società che hanno per oggetto attività consentite dall'art. 4, commi 1-2, del TUSP e quello del contenimento dei costi unitari di funzionamento attraverso l'accorpamento delle strutture amministrative delle due società.

Per fornire un quadro di riepilogo della ricognizione effettuata, la tabella seguente riporta il prospetto delle scelte proposte riguardo alle singole partecipazioni societarie:

Società	Quota	Attività	Proposta
Valle Camonica Servizi S.r.l.	diretta 0,0049% indiretta 0,0756%	Gestione servizi pubblici locali (igiene ambientale)	Mantenimento
Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.	diretta 0,276%	Gestione servizio idrico	Mantenimento
Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.	indiretta 0,0806%	Servizio di interesse generale (fornitura di gas e di energia elettrica ai clienti finali regolata dall'Autorità per l'energia)	Mantenimento
Blu Reti Gas S.r.l.	indiretta 0,0806%	Gestione servizi pubblici locali (distribuzione gas naturale)	Mantenimento
Integra S.r.l.	indiretta 0,0806%	Gestione servizi pubblici locali (teleriscaldamento / distribuzione GPL)	**Razionalizzazione** mediante fusione in VCS Vendite